FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0110/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0096/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valentina Aragona - Componente
Serena Callipari - Componente
Giammaria Camici - Componente (Relatore)
Giuseppe Rotondo - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 novembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9197/200pf26-27/GC/blp del 21 ottobre 2026 nei confronti della società Olbia Calcio 1905 Srl, appartenente al Comitato Regionale Sardegna, la seguente

DECISIONE

Con atto del giorno 21 ottobre 2026, depositato lo stesso giorno e rubricato da quest'Ufficio al n. 0096/TFNSD/2026-2027 del registro procedimenti, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale la Società Olbia Calcio 1905 Srl per rispondere della violazione dell'art. 53, comma 5, lett. a) punto 2 del C.G.S. per non aver ottemperato all'obbligo di trasmettere il provvedimento di comunicazione di chiusura delle indagini nei confronti del signor Di Lazzaro Flavio e/o comunque per non aver risposto alle richieste della Procura Federale in ordine a tale incombenza.

La fase istruttoria

In data 5.08.2026 la Procura Federale, a seguito dello stralcio di alcuni atti dal procedimento n. 1070pf25-26 e avente ad oggetto "*Presunte irregolarità in ordine al tesseramento di alcuni calciatori per la società ACR Messina 1900 SSD A.R.L.*" , iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 200pf26-27 avente ad oggetto *"Presunta violazione da parte dell'Olbia Calcio 1905 Srl dell'art. 53, comma 5, del C.G.S.*".
Con il provvedimento di stralcio adottato dal Procuratore Federale in data 5.08.2026 questi dava evidenza della circostanza che dovendo notificare al Sig. Flavio DI LAZZARO la comunicazione di chiusura indagini relativa al procedimento n. 1070pf25-26, nell'ambito del quale erano state accertate violazioni disciplinari circa il suo tesseramento per l'A.C.R. MESSINA S.R.L. e circa la sua partecipazione a due gare con la maglia del MESSINA stesso, avendo rilevato che l'ultimo tesseramento valido dell'avvisando era quello contratto con la Società OLBIA CALCIO 1905 SRL, si era proceduto alla notifica della comunicazione presso quest'ultima Società ai sensi dell'art. 52, comma 5 lett. a) punto 2, del C.G.S.. Poiché la Società, nonostante un sollecito, aveva omesso di fornire all'organo procedente la prova della trasmissione dell'atto al suo ex tesserato, si rendeva necessario uno stralcio parziale di atti dal procedimento principale al fine di istruire il presente procedimento.
La Procura Federale ha quindi ritenuto " *necessario stralciare dagli atti del procedimento n. 1070pf25-26 le copie dei seguenti atti: Comunicazione Chiusura Indagini del 01.07.2026 con relativa ricevuta di notifica; sollecito presso indirizzo pec segreteria@pec.olbiacalcio.com (notifica ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. A, punto 2, del C.G.S) del 6 luglio 2026, al fine di procedere nei confronti della società OLBIA CALCIO 1905 SRL per violazione del disposto di cui all'art. 53 comma 5 lett. a) punto 2 del C.G.S.*".
L'Ufficio inquirente, ritenendo quindi in tal modo il procedimento sufficientemente istruito, in data 14.09.2026, notificava all' OLBIA CALCIO 1905 SRL la comunicazione di chiusura delle indagini con la quale contestava alla predetta le violazioni colà evidenziate.
L'avvisata rimaneva inerte di talché la Procura Federale in data 21 ottobre 2026, provvedeva a deferire la Società OLBIA CALCIO 1905 SRL innanzi a questo Tribunale ascrivendogli le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase precedente l'udienza del 10.11.2026

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l'udienza del 10.11.2026.
Nessuna delle parti depositava memoria.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

L'udienza del 10.11.2026

All'udienza del 10.11.2026, tenutasi in modalità videoconferenza come da decreto 1.07.2026 del Presidente del Tribunale, era presente il Sostituto Procuratore Avv. Giulia Conti in rappresentanza della Procura Federale.
Nessuno era presente per la deferita.
Preliminarmente il Presidente chiedeva alla rappresentante della Procura Federale di indicare al Collegio da quale documento del fascicolo processuale risultasse che l'ultimo contratto valido del Sig. DI LAZZARO fosse quello sottoscritto con l'OLBIA CALCIO 1905 e dove fosse rinvenibile la pec relativa alla notifica alla ridetta società della CCI indirizzata al DI LAZZARO e relativa al procedimento n. 1070pf25-26 dovendosi ritenere, al contrario e per quanto reperibile nel fascicolo processuale, che tale notifica era stata erroneamente eseguita all'ACR MESSINA in data 1.07.2026. Il Presidente dava quindi la parola alla rappresentante della Procura Federale che, effettuate le opportune verifiche, concludeva rimettendosi alla decisione del Tribunale.

La decisione

Il Tribunale ritiene che nessuna violazione disciplinare possa essere ascritta alla Società deferita.

Il Collegio osserva come il deferimento sia fondato su due dati presupposti e cioè: i) che l'ultimo tesseramento valido contratto dal Sig. Flavio DI LAZZARO sia quello con l'OLBIA CALCIO 1905 SRL e ii) che la ridetta società, cui sarebbe stata notificata la comunicazione di chiusura indagini circa la posizione del Sig. DI LAZZARO, abbia omesso di fornire all'organo procedente la prova della sua trasmissione all'ex tesserato in violazione del disposto dell'art. 53, comma 5 lett. a) punto 2, del CGS.
Nella fattispecie in esame il primo presupposto non risulta provato nel mentre il secondo, comunque decisivo e assorbente, è addirittura smentito da quanto rinvenibile in atti.
Quanto al primo aspetto, ossia al tesseramento del DI LAZZARO per l'OLBIA CALCIO, non v'è prova in atti di tale circostanza in quanto non risulta che sia stato trasfuso nel presente procedimento lo storico del suo tesseramento (AS400) acquisito nel procedimento originario, iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 17/04/2026 al n. 1070pf25-26 e avente ad oggetto "*Presunte irregolarità in ordine al tesseramento di alcuni calciatori per la società ACR Messina 1900 SSD A.R.L.*" . In particolare, per come si ricava dal provvedimento di stralcio del 5 agosto 2026 a prot. 3187 /1070pf25-26/GC/blp del Procuratore Federale, da cui origina il presente procedimento, la posizione di tesseramento del DI LAZZARO e il relativo storico non risultano elencati fra gli atti che sono andati a formare il fascicolo in esame. Premesso che l'onere di provare il tesseramento del citato calciatore per l'OLBIA CALCIO incombeva, senza ombra di dubbio, sulla Procura Federale, tale circostanza non può essere ricavata da quanto sostenuto della Procura stessa in assenza di documentazione in proposito in quanto le sue mere affermazioni, prive di riscontro documentale, non possono assurgere al rango di prova, né si può sostenere che il Tribunale debba provvedere "*sua sponte*" ad accertare quanto sostenuto e non documentato dalle parti.
Per quanto attiene al secondo presupposto di cui si è detto in precedenza, come detto ritenuto decisivo e assorbente di ogni altra circostanza, il Tribunale rileva che non solo dagli atti prodotti non è dato desumere che la comunicazione di conclusione delle indagini relativa al procedimento generante il presente sia stata notificata all'OLBIA CALCIO, con conseguenti obblighi, per quest'ultima Società, di trasmissione al suo ex tesserato, ma, negli stessi atti si rinviene addirittura la prova contraria.
Risulta infatti dal documento rubricato al n. 3 del fascicolo di quest'Ufficio, contenente le ricevute di spedizione e di ricezione delle pec relative alle notifiche della comunicazione di chiusura delle indagini in questione, che detta comunicazione, contrariamente a quanto risulterebbe dall'indirizzario dell'atto stesso (pag. 2) ove è testualmente scritto "*Egr. Sig. Di Lazzaro Flavio c/o Olbia Calcio 1905 S.r.l. Via pec: segreteria@pec.olbiacalcio.com notifica ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. A, punto 2, del C.G.S*", è stato notificato non all'indirizzo pec dell'OLBIA CALCIO bensì a quello del MESSINA. Alle pagine 14 e 15 del citato documento n. 3 del fascicolo del Tribunale, che altro non è che il documento depositato dalla Procura Federale sotto la voce "*Notifica di consegna - 02b-Ricevute pec notifica CCI (.pdf)*", si rinvengono la pec dell'1.07.2026 con la quale l'Ufficio requirente ha notificato la CCI indirizzata al Sig. Flavio DI LAZZARO e la relativa ricevuta di consegna di pari data.
La pec di pagina 14, spedita in data 1.07.2026 alle ore 09:11 dall'indirizzo di mittenza procura@pec.figc.it risulta indirizzata a acrmessina1900@multiprapec.it, reca come oggetto "*BLP/Proc. 1070pf25-26 Notifica Comunicazione Chiusura Indagini - Sig. Di Lazzaro Flavio*" e indica come allegato il documento identificato con il nome "*06a-1070pf25-26 Comunicazione Chiusura Indagini.pdf*". La ricevuta di consegna di pagina 15 certifica che la pec inviata in data 1.07.2026 alle ore 09:11:22 dall'indirizzo procura@pec.figc.it al destinatario a acrmessina1900@multiprapec.it, avente ad oggetto "*BLP/Proc. 1070pf25-26 Notifica Comunicazione Chiusura Indagini - Sig. Di Lazzaro Flavio*" risulta essere stata consegnata nella casella di destinazione.
Appare quindi evidente che pur essendo l'intenzione della Procura Federale quella di notificare la CCI al Sig. DI LAZZARO presso l'OLBIA CALCIO, la stessa è stata invece notificata presso l'ACR Messina 1900 SSD A.R.L. con la conseguenza che nessun obbligo può essere sorto in capo all' OLBIA CALCIO 1905 SRL che mai ha ricevuto la notifica della CCI diretta al Sig. Flavio DI LAZZARO neanche alla luce del successivo sollecito che questa volta la Procura, in data 6.07.2026, ha indirizzato correttamente all'OLBIA CALCIO. Non è, poi, dato comprendere quale sia la norma che avrebbe imposto alla Società deferita di rispondere alla Procura Federale circa un sollecito relativo a una richiesta mai pervenuta.
Si provvede dunque come da dispositivo.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie la società Olbia Calcio 1905 Srl (matr. 932818).

IL RELATOR
Giammaria Camici

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 12 novembre 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai